



COMUNE DI ORIA
PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO DEL PIANO
COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE

Aggiornamento 2019

INDICE GENERALE

TITOLO I:	DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Scopo del Regolamento
TITOLO II:	SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 3	Servizio Comunale di Protezione Civile
TITOLO III:	AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 4	Attribuzioni del Sindaco
Art. 5	Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione della popolazione
TITOLO IV:	CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 6	Centro Comunale di Protezione Civile
Art. 7	Comitato Comunale di Protezione Civile
Art. 8	Ufficio Comunale di Protezione Civile
Art. 9	Centro Operativo Comunale
Art. 10	Centro Segnalazione Emergenze
Art. 11	Gruppo Operativo di Intervento
Art. 12	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
TITOLO V:	ATTIVITA' E COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 13	Attività di Protezione Civile
TITOLO VI:	EVENTI CALAMITOSI
Art. 14	Eventi calamitosi, adempimenti
Art. 15	Stato di allarme
Art. 16	Stato di emergenza
TITOLO VII:	PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 17	Il Piano Comunale di Protezione Civile
Art. 18	Informazione alla popolazione
TITOLO VIII:	VOLONTARIATO
Art. 19	Il Volontariato di Protezione Civile
TITOLO IX:	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20	Pubblicità del Regolamento
Art. 21	Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'Art.7 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, l'organizzazione del Servizio Comunale di Protezione Civile, il funzionamento degli organismi del predetto servizio e la partecipazione dei vari addetti e dei volontari. Esso regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale finalizzata ad assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti alle attività dell'uomo ed a prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio intervenendo, in caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura o ad altri Enti. Formano oggetto del presente regolamento, il complesso delle misure in materia di previsione, prevenzione e soccorso da predisporre e delle attività da compiere per fronteggiare le emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con le attività dell'uomo.

Art. 2 – Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente Regolamento, anche in attuazione dell'art.108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59) è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

TITOLO II

SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 – Servizio Comunale di Protezione Civile

Il Comune di Oria ha istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 12.12.1992 il Servizio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti amministrativi, tecnici, di informazione, di coordinamento e di collaborazione necessari per fronteggiare emergenze e calamità. Il Servizio Comunale di Protezione Civile deve perseguire i seguenti obiettivi:

- attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione atta a tutelare l'integrità della vita umana, i beni, gli insediamenti, l'ambiente dai rischi derivanti da eventi calamitosi di origine naturale e antropica;
- attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
- attuare tutti gli interventi necessari a favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e delle attività economiche nelle aree colpite da calamità;
- promuovere campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto al mondo della scuola al fine di informare le persone sui rischi esistenti sul territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
- favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso.

TITOLO III

AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 – Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n°1 del 02/01/2018 e della Legge 225/1992 è autorità comunale di Protezione Civile; egli ha la facoltà di conferire specifica delega.

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale:

- assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale;
- dichiara lo stato di emergenza;
- dispone l'immediata attivazione del C.O.C. con le relative Funzioni di Supporto;
- dispone l'immediata convocazione con procedura d'urgenza del Comitato Comunale di Protezione Civile, della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari;
- fornisce informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando quali siano le azioni che la cittadinanza deve porre in essere per salvaguardare la propria incolumità;
- emana ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
- vigila sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
- relaziona al Consiglio Comunale in merito all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile. Le attivazioni avverranno tramite comunicazione verbale, telefonica, sms, e-mail, fax.

Il Sindaco nel decretare lo stato di emergenza attribuisce al responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso il suddetto responsabile è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione.

Art. 5 – Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione della popolazione

Il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ai sensi dell'art.50 comma 5° del D. Lgs. n.267/2000 e per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, ai sensi dell'art.54 comma 2° del D. Lgs. n.267/2000.

Inoltre il Sindaco, in caso di emergenza, può avvalersi della seguente legislazione:

- L. 23.12.1978, N.833 (riforma del servizio sanitario nazionale) che all'art.32 prevede possa emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria;
- L. 20.03.1865, N.2248, che all'art.7 all. E, prevede la possibilità di disporre della proprietà privata per grave necessità pubblica (requisizione d'urgenza);
- L. 25.07.1865, N.2359, che prevede all'art.71, per esigenze di grave necessità pubblica, l'occupazione d'urgenza di beni immobili privati (soprattutto terreni per opere pubbliche di emergenza);
- D.L. 18.06.1986, n.282 (convertito nella L. 07.08.1986, n.462), che all'art.4 conferisce il potere di adottare provvedimenti cautelari per la tutela della salute pubblica, in riferimento alla sospensione della produzione della vendita di alimenti o bevande che risultino pericolose per la salute;
- D.P.R. 24.05.1988, n.236, che all'art.12 prevede l'adozione di provvedimenti in caso di episodi di inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

Il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano Comunale di Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

TITOLO IV

CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 – Centro Comunale di Protezione Civile

Al fine di conseguire gli obiettivi del Servizio Comunale di Protezione Civile, è istituito il Centro Comunale di Protezione Civile il quale è una struttura organizzativa in via permanente, volta a pianificare gli interventi di Protezione Civile e ad operare in caso di emergenza. Il Centro Comunale di Protezione Civile è articolato nel seguente modo:

- Comitato Comunale di Protezione Civile;
- Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- Centro Segnalazione Emergenze;
- Gruppo Operativo di Intervento;
- Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Il Centro Comunale di Protezione Civile è ubicato nel Palazzo di Città ed è costituito dai seguenti ambienti: sala destinata all'Ufficio di Protezione Civile, sala cartografie, sala radio Polizia Municipale, sala radioamatori, stanza Responsabile Ufficio Comunale di Protezione Civile, sala operativa composta di sala riunioni e centro operativo dotato di n°02 postazioni telefoniche, dotazione di area di parcheggio, area attrezzata per l'atterraggio di elicotteri nel piazzale antistante il Municipio.

Art. 7 – Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è composto da membri con particolari doti direttive tecniche e particolari conoscenze del territorio comunale nominati dal Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è così composto:

- Sindaco, che lo presiede;
- Assessore delegato alla Protezione Civile;
- Segretario Generale;
- Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Comandante della Polizia Municipale;
- Comandante della Stazione Carabinieri;
- Responsabile della Pubblica Sicurezza;
- Responsabile dei Vigili del Fuoco;
- Responsabile del Servizio Emergenza Urgenza 118;
- Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- Responsabile delle Organizzazioni di Volontariato operanti a livello comunale.

I membri del Comitato, in caso di assenza e/o impedimento, sono sostituiti da un loro delegato. Il Comitato Comunale di Protezione Civile nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di Protezione Civile, svolge i seguenti compiti:

- definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio Comunale di Protezione Civile al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- svolge attività di indagine e di conoscenza specifica del territorio comunale finalizzata alla stesura ed al periodico aggiornamento delle mappe del rischio ed all'attuazione di concreti interventi sul territorio;
- elabora le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione e degli insediamenti produttivi;
- elabora i piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici in collaborazione con i gestori dei servizi medesimi;
- definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto;
- elabora i programmi di formazione e aggiornamento del personale adibito al Servizio Comunale di Protezione Civile;
- nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di Protezione Civile;
- esamina le domande di enti e/o associazioni di volontariato che chiedono il loro inserimento come volontari di Protezione Civile nella struttura comunale;
- provvede alla formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile attraverso la promozione di programmi informativi destinati alla popolazione ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- organizza le esercitazioni di Protezione Civile curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato dal Sindaco:

- in via ordinaria, almeno una volta l'anno;
- in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione ed il territorio, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti stesso;
- al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione verbale, telefonica, sms, e-mail, fax e le riunioni saranno tenute presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile o presso il sito che sarà indicato, congiuntamente al relativo ordine del giorno, negli avvisi di convocazione. In funzione dell'argomento da trattare o al fine di approfondire particolari problematiche, il Comitato Comunale di Protezione Civile, potrà essere integrato da rappresentanti di altri enti e organizzazioni (gestori di telefonia, rete gas, elettrica, idrica, ecc.) al fine di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. Ciascun componente rappresenta, in seno al Comitato Comunale di Protezione Civile, l'ente o la struttura di appartenenza e assume ed esplica tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di Protezione Civile.

Art. 8 – Ufficio Comunale di Protezione Civile

All'Ufficio Comunale di Protezione Civile sono affidati compiti di prevenzione, di pianificazione e direzione dell'emergenza. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile di Oria è ubicato in Via Epitaffio, presso il Comando di Polizia Municipale, ed è dotato di risorse idonee per la predisposizione e l'attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile.

Sia in condizioni ordinarie che in emergenza, tutti gli enti, uffici, imprese, persone fisiche, organizzazioni, associazioni e simili sono tenuti a fornire tempestivamente, per l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, la massima collaborazione e tutti i dati richiesti dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile provvede a:

- pianificare ed attuare gli interventi necessari, quale primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività ordinaria e straordinaria (emergenze) in collaborazione con il Sindaco;
- attivare immediatamente il C.O.C., su disposizione del Sindaco al verificarsi delle emergenze;
- curare l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- assicurare il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- curare i rapporti con tutte le strutture che concorrono al sistema di Protezione Civile;
- curare tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- rilevare le risorse disponibili nel territorio che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza, con la raccolta e l'aggiornamento dei dati;
- proporre l'acquisto dei mezzi, materiali e attrezzature necessarie per il Servizio Comunale di Protezione Civile, assicurare la verifica periodica della funzionalità degli stessi e curarne le relative procedure amministrative;
- informare la popolazione dei bollettini diramati dal Dipartimento della Protezione Civile inerenti le condizioni meteorologiche avverse previste;
- curare le attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al Servizio Comunale di Protezione Civile e promuovere simili iniziative rivolte alla popolazione.

In caso di necessità ed a seguito di motivato atto del Sindaco, il personale dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile potrà essere temporaneamente integrato da dipendenti comunali ordinariamente incaricati presso altri uffici.

Art. 9 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è l'organo collegiale istituito e coordinato dal Sindaco, con compiti di supporto e decisionali e di cui il Sindaco medesimo si avvale per l'espletamento delle sue funzioni ed attribuzioni in materia di Protezione Civile.

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza sul territorio comunale, attiva immediatamente il Centro Operativo Comunale.

All'interno del C.O.C. si configurano le seguenti Funzioni di Supporto:

- Funzione 1 - Tecnica e di Pianificazione
- Funzione 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
- Funzione 3 - Volontariato
- Funzione 4 - Risorse umane, materiali e mezzi
- Funzione 5 - Servizi essenziali e attività scolastica
- Funzione 6 - Censimento danni a persone e cose
- Funzione 7 - Strutture operative locali, viabilità
- Funzione 8 - Telecomunicazioni
- Funzione 9 - Assistenza alla popolazione
- Funzione 10 - Informazione alla popolazione
- Funzione 11 - Segreteria e gestione dati

Ogni Funzione di Supporto ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che durante l'ordinaria attività preparatoria e previsionale. I componenti delle Funzioni di Supporto, nominati con provvedimento del Sindaco, saranno scelti sia tra il personale dipendente del Comune di Oria che tra il personale delle associazioni ed enti che partecipano alle attività di gestione dell'emergenza previste nel piano di emergenza comunale.

La sede del Centro Operativo Comunale è ubicata in Via Epitaffio, presso il Comando di Polizia Municipale di Oria. Il C.O.C. deve essere dotato di tutte le infrastrutture e le dotazioni tecniche necessarie per la gestione delle fasi dell'emergenza e per garantire l'operatività dello stesso.

Art. 10 – Centro Segnalazione Emergenze

Il Centro Segnalazione Emergenze costituisce un presidio permanente assicurato h24 per il ricevimento e la segnalazione di allarme o le richieste di intervento di Protezione Civile.

Il Centro Segnalazione Emergenze è reso operativo dal servizio di vigilanza al centro comunale di Protezione Civile e dalla sala radio della Polizia Municipale in collaborazione con le Associazioni di Volontariato dotate di copertura h24.

Le segnalazioni di eventuali calamità naturali devono essere indirizzate ai seguenti organi:

- Centro Segnalazione Emergenze
- Comando Polizia Municipale
- Comando Stazione Carabinieri
- Polizia di Stato
- Comando Vigili del Fuoco

Il Centro Segnalazione Emergenze fungerà da primo filtro, valuterà l'attendibilità della chiamata con opportune verifiche e provvederà ad informare il Responsabile del Nucleo servizi essenziali. Quest'ultimo, una volta verificata la fondatezza ed il tipo di entità del pericolo, deciderà, di concerto con il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, il livello di intervento da attivare (se porre in preallarme o in allarme l'intera sala operativa o soltanto il Nucleo servizi essenziali per una gestione per vie ordinarie del problema prospettato).

Art. 11 – Gruppo Operativo di Intervento

Il Gruppo Operativo di Intervento si articola in n.06 nuclei che operano dalla prima fase dell'intervento. Ogni nucleo è costituito da personale comunale, dai volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, da volontari esterni e, ove possibile, da volontari tecnici liberi professionisti. Viene nominato un responsabile del nucleo ed un suo vice che hanno la responsabilità di coordinare gli interventi in base alle direttive del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, relazionando ogni sei mesi la situazione di operatività del gruppo ed individuando eventuali miglioramenti sull'efficienza e sull'organizzazione del servizio.

Il Gruppo Operativo di Intervento comprende i seguenti gruppi:

Nucleo servizi di controllo strade e viabilità

1° nucleo

Si occupa dello sgombero delle macerie dalle strade, del ripristino della viabilità, delle demolizioni e dei transennamenti stradali; tutti i lavori saranno seguiti da un tecnico della Protezione Civile.

Nucleo servizi controllo edifici

2° nucleo

Si occupa del controllo degli edifici pubblici e privati ai fini della loro agibilità e della eventuale ordinanza di sgombero; saranno compilate apposite schede di rilevamento e si provvederà, ove necessario, ai ripristini immediati ed ai puntellamenti delle strutture pericolanti. Del nucleo fanno parte un tecnico della Protezione Civile, in qualità di responsabile, ed il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Nucleo servizi assistenziali

3° nucleo

Si occupa della distribuzione di prodotti alimentari ed indumenti, del funzionamento di cucine da campo e mense, dell'assistenza e del ricovero dei sinistrati e del coordinamento con l'A.U.S.L. e con la C.R.I.; il nucleo ha come responsabile un volontario che agisce d'intesa con il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Nucleo servizi tecnico/amministrativi

4° nucleo

Si occupa della raccolta dati e notizie, della formazione degli elenchi dei danni arrecati a persone e cose, della divulgazione delle informazioni ai cittadini (in collaborazione con l'Ufficio Stampa) e della predisposizione ed emissione di bandi ed ordinanze; il nucleo ha come responsabile un tecnico.

Nucleo servizi di ordine pubblico

5° nucleo

Si occupa della vigilanza e del controllo della viabilità, del controllo alle vie d'accesso alla città e dei collegamenti tra il centro operativo ed i nuclei operativi; il nucleo ha come responsabile un graduato della Polizia Municipale.

Nucleo autoparco ed economato

6° nucleo

Si occupa del reperimento e della custodia di automezzi, carburanti, materiale di prima necessità, nonché della custodia delle cose sgomberate; il nucleo ha come responsabile un tecnico ed un amministrativo comunale.

I nominativi ed i recapiti dei soggetti che compongono i nuclei operativi saranno depositati presso il Centro Comunale di Protezione Civile.

Art. 12 – Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

Presso il Comune di Oria è istituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile il quale è parte integrante del Sistema comunale di Protezione Civile.

I volontari prestano la loro opera, nell'ambito della protezione civile, col solo fine della solidarietà umana, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in supporto alla Civica Amministrazione. Collaborano altresì con l'Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere. Il Gruppo Comunale è attivato in caso di calamità naturali con le modalità previste dalle procedure operative del Piano comunale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie d'intervento.

TITOLO V

ATTIVITA' E COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 13 – Attività di Protezione Civile

Per attività di Protezione Civile si intende l'espletamento dei compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a mettere in atto i primi soccorsi, al superamento dell'emergenza e dei compiti complementari di previsione, prevenzione e di informazione alla popolazione. L'attività di Protezione Civile ha lo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi. Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. La previsione tende, mediante studi ed indagini, alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio. La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi. Rientrano fra le attività di Protezione Civile tutte quelle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle attività dirette a superare l'emergenza con iniziative necessarie a ripristinare le normali condizioni di vita.

TITOLO VI

EVENTI CALAMITOSI

Art. 14 – Eventi calamitosi, adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo all'incolumità delle persone, dei beni e del territorio il Sindaco si avvale delle attribuzioni di cui al precedente art.5. In caso di emergenza, tutti i dirigenti comunali devono convergere presso la sede del C.O.C. al fine di concordare, in forma sinergica, le più opportune azioni del caso.

Ogni dirigente potrà richiamare in servizio i dipendenti comunali del suo settore, con l'obbligo di convergere repentinamente verso l'abituale posto di lavoro o verso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite.

La partecipazione dei dipendenti comunali costituisce obbligo di servizio ed il tempo di impiego costituisce orario di servizio. Le attività richieste dal responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile per fronteggiare le fasi dell'emergenza, risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli settori, compreso il coordinamento.

Ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con le attività dell'uomo si distinguono in:

A) EMERGENZE: sono gli eventi naturali o legati ad azioni umane che, per ubicazione ed estensione circoscritta o per danni limitati alle persone ed ai beni, possono essere fronteggiati con interventi diretti ed attuabili dagli organi Comunali.

B) CALAMITA': sono gli eventi naturali o legati ad azioni umane che, per intensità, estensione e per i danni gravi alle persone ed ai beni, debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l'intervento di più Enti o organizzazioni extracomunali.

Il piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il Servizio di Protezione Civile, le modalità di allerta e di intervento. Le microemergenze, cioè quelle situazioni che normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente. Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento delle normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

Art. 15 – Stato di allarme

Lo stato di allarme sarà comunicato al funzionario di Protezione Civile reperibile, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile o direttamente al Sindaco o ad altro amministratore, in caso di chiusura degli uffici, dal centralino "113", o dai Carabinieri, o dai Vigili del Fuoco, o dalla Polizia Municipale, ecc. In ogni caso, chiunque rilevi oppure noti motivi di anormalità tali da fare sorgere anche il sospetto di calamità, ha il dovere di riferire la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale, di polizia, autorità o persona in grado di informare il Sindaco o chi per esso. Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso. Il Sindaco appresa la notizia e constatata la situazione di pericolo, ne darà immediata comunicazione al Prefetto e all'ente il responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile perché disponga uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Art. 16 – Stato di emergenza

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione, con urgentissima telefonata, al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale e dovrà disporre la convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Il Sindaco decreta la fine dello stato di emergenza, dandone comunicazione agli enti ed alle strutture interessate, provvede alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art.107, comma 1, lettera c), del D. Lgs.112/1998.

TITOLO VII

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17 – Il Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed alle esigenze del territorio comunale nonché in seguito ad una approfondita analisi dei rischi, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di protezione civile che è necessario attivare allo scopo di adottare tutti quei provvedimenti utili ad eliminare i rischi e/o ridurre gli effetti. Il Comune di Oria si avvale del Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento di attuazione degli indirizzi di programma e previsione in materia di Protezione Civile.

Il Piano Comunale di Protezione Civile, in sintesi, deve contenere:

- l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale;
- il censimento e l'individuazione di tutte le strutture utilizzabili per la gestione delle emergenze;
- l'indicazione di aree dove far confluire la popolazione in caso di emergenza, di aree su cui erigere tende o collocare roulotte, di locali da destinare al ricovero di sinistrati, anziani, salme, di aree per l'atterraggio ed il decollo di eventuali elicotteri;
- l'individuazione degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l'attività di pianificazione delle emergenze;
- la definizione del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze.

Il Piano Comunale di Protezione Civile deve essere aggiornato ogni qualvolta siano intervenuti mutamenti nell'assetto territoriale del Comune o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi. La verifica del piano viene effettuata anche attraverso esercitazioni periodiche, in condizioni diversificate, al fine di accertare la capacità di risposta di tutte le strutture operative facenti parte del modello di intervento, così come previsto dal piano stesso.

Art. 18 – Informazione alla popolazione

L'informazione alla popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell'ambito di una concreta politica di riduzione del rischio. E' fondamentale che tutte le strutture presenti sul territorio comunale e la cittadinanza, in particolare, conoscano preventivamente:

- l'esistenza del Piano Comunale di Protezione Civile;
- l'eventuale presenza di specifici rischi sul territorio;
- le modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi;
- i comportamenti da assumere in caso di emergenze o eventi calamitosi.

TITOLO VIII

VOLONTARIATO

Art. 19 – Il Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Oria riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile. Il Comune di Oria assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali. Il Comune di Oria riconosce e stimola, per il tramite del proprio Ufficio Comunale di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di Oria verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n°266 (legge quadro sul volontariato), dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194 (regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) e dalle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile.

E' facoltà del Comune di Oria costituire il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile e pubblicata sul sito www.comune.oria.br.it
Copia del presente Regolamento verrà inviata per conoscenza a:

- Prefettura di Brindisi – Ufficio Territoriale del Governo – Area Protezione Civile;
- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile;
- Provincia di Brindisi – Settore Protezione Civile;
- Stazione Carabinieri di Oria.

Art. 21 – Entrata in vigore del Regolamento

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi nazionali, regionali, provinciali e comunali di Protezione Civile. Il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Oria e rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni e/o modifichi i contenuti.